



Determina N. 510/2026 del 16/04/2026

Oggetto: inibizione alla continuazione dell'attività di agente di affari in mediazione per mancata conferma dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività (D.M. 26 ottobre 2011) – diffusione della notizia di comunicazione del provvedimento di inibizione.

Il Dirigente e Conservatore del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi

- Visti l'art. 2188 c.c., l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e il DPR 7 dicembre 1995, n. 581;
- visto il Regolamento camerale sui procedimenti amministrativi approvato con determina dirigenziale n. 1551 del 21/12/2022;
- visto l'art. 7 (Verifica dinamica della permanenza dei requisiti), 1° c. del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, emanato in attuazione di quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, in vigore dal 12 maggio 2012, che dispone che “L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto”;
- premesso che il 2° comma dell'art. 7 sopra citato dispone inoltre che: “Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative”;
- considerato che le imprese di cui all'elenco allegato A) (n. 13 imprese) non hanno depositato alcuna pratica telematica relativa alla permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività di agente di affari in mediazione;
- considerato che alle stesse è stata pertanto notificata la comunicazione del provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività di agente di affari in mediazione per mancata conferma dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività (D.M. 26 ottobre 2011) mediante consegna al domicilio digitale assegnato d'ufficio ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 185/2008, modificato dall'art. 37 del D.L. n. 76/2020;
- preso atto che tale notificazione è avvenuta il 15/04/2026;
- preso atto che il domicilio digitale assegnato dall'ufficio del registro delle imprese nell'apposito cassetto digitale dell'imprenditore è accessibile al titolare/legale rappresentante delle imprese e non consente al titolare, per espressa previsione di legge, di rispondere alle comunicazioni pec ricevute;
- valutata pertanto l'opportunità – in ossequio al principio di collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1 co. 2-bis della L. n. 241/1990 - di favorire la conoscenza dell'avvenuta notificazione della comunicazione del provvedimento anche tramite altro mezzo idoneo;
- valutato che la pubblicazione all'Albo camerale possa essere ritenuta efficace e complementare strumento di diffusione della comunicazione del provvedimento di inibizione dell'attività, già notificato al domicilio digitale delle imprese interessate;



Determina N. 510/2026 del 16/04/2026

Tutto ciò premesso

d e t e r m i n a

- 1) di comunicare alle imprese di cui all'allegato A – mediante pubblicazione all'Albo camerale online – che è stato loro notificato il 15 aprile 2026, presso il domicilio digitale regolarmente pubblicato e iscritto nel registro delle imprese, il provvedimento di inibizione all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione per mancata conferma dei requisiti previsti (D.M. 26 ottobre 2011) per le motivazioni illustrate nelle premesse;
- 2) che il presente atto sia portato a conoscenza delle imprese di cui all'allegato A mediante pubblicazione all'Albo on line del sito istituzionale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi fino al 30 aprile 2026 e che alla diffusione sia data ampia visibilità anche tramite la pubblicazione - per un tempo congruo all'informazione - nella sezione "Registro Imprese" del sito camerale.

Il Dirigente e Conservatore del registro delle imprese  
(Gianfrancesco Vanzelli)

Si informa che il provvedimento REVMED 1/2026 può essere impugnato dalle imprese in elenco, ai sensi dell'art 40 c. 7 del DL 76/20, mediante ricorso da presentare - entro 15 giorni dalla data della notifica avvenuta il 15/04/2026 - al Giudice del Registro delle imprese, presso la cancelleria civile - Ufficio Giudice del Registro Imprese. Si precisa che il decorso del termine per la presentazione del ricorso è sospeso dall'1 al 31 agosto di ogni anno.

Area Registro Imprese  
Back End e Qualità dei dati  
Responsabile del procedimento: F. Melis



Determina N. 510/2026 del 16/04/2026

**Allegato A – Elenco imprese destinatarie della comunicazione del provvedimento**

<b>N.</b>	<b>PROV</b>	<b>REA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
1	MI	1840346	PAOLO RIZZI
2	MI	2573563	WEERASIRI NARAYANA RANUSHKA HANSA KUMARA
3	MI	2123075	GIANLUCA SPINA S.R.L.S
4	MB	2614991	IMMOBILIARE NADDEO DI NADDEO MARIA
5	MI	1882184	BAGNARESI GIORGIO ANGELO
6	MB	2538518	IMMOBILIARE 44 SRL
7	MI	2011784	LA FENICE SERVIZI IMMOBILIARI S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO
8	MI	2631082	SIMONE ANTONELLI
9	MI	2632183	RECASA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
10	MB	1909369	REGENT ADVISORS S.A.S. DI TORTELLA FABIO E C.
11	MI	2628688	ORION S.R.L.
12	MI	2629684	CALEFFI MARCO
13	MI	2578042	STUDIO SANTO STEFANO TICINO DI GATTI LORENZO